



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

Ordinanza municipale a partire dal 17° ciclo concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio^{EL} o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW

Il Municipio di S. Antonino

Richiamate,

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1. ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione con olio^{EL} o gas (TCC);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (Raloc) del 30 giugno 1987;
- l'articolo 28 cpv. 6 del Regolamento comunale di S. Antonino del 16 giugno 2010;

ordina:

Art. 1 – Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} o gas.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti con olio^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alla normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, punto 1, cpv. 1 lett. b1 del RLALPAmb.

Art. 2 – Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1. settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo.
Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Art. 3 – Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione.
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti a combustione dell'11 settembre 2013.
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a. Consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli.
 - b. Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 – Incaricato comunale

1. Il responsabile incaricato dal comune per questi controlli è il signor **Floriano Dalessi** (Ecofiamma Sagl) di Bellinzona, controllore della combustione con Diploma federale, in possesso dell'abilitazione cantonale per tali attività.
2. Il mandato viene rinnovato tacitamente per altri 2 cicli di misura se non ci sono modifiche tariffarie (tassa cantonale esclusa), o disdetta, da una delle parti, almeno con 6 mesi di preavviso prima della fine del ciclo in corso, o perdita/sospensione dell'abilitazione cantonale.
3. Al responsabile incaricato è delegato il compito di riscossione delle tasse della presente ordinanza municipale.
4. L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazioni o manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interesse.

Art. 5 – Doveri del controllore incaricato

1. All'incaricato comunale compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche dell'impianto, la messa a disposizione degli apparecchi di misura e amministrativi, l'invio ai proprietari e/o interessati dell'avviso di controllo e tutte le incombenze amministrative necessarie, l'aggiornamento del catasto su indicazione dei servizi comunali.
2. A lui incombono tutti i lavori amministrativi di aggiornamento e trasmissione dati al Cantone (UACER, USTA) durante il ciclo di controlli (avanzamento del lavoro).
3. È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
4. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

5. In generale il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia e delle Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

Art. 6 – Categorie di impianti

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio^{EL} aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:
- bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a olio^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza , oppure a potenza modulante con due combustibili:
- bruciatore sia olio^{EL} che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas modulante;
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione gas.
- e) Categoria 5 – Impianti di vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

Art. 7 – Tariffe applicate

1. Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico, con **fattura a 30 giorni**, sono definite come segue:

a) Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di fr. 10.00 compresa)	Fr.	95.–
b) Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di fr. 10.00 compresa)	Fr.	95.–
c) Impianti di categoria 3 (tassa cantonale di fr. 10.00 compresa)	Fr.	95.–
d) Impianti di categoria 4 (tassa cantonale di fr. 10.00 compresa)	Fr.	95.–
e) Impianti di categoria 5 (tassa cantonale di fr. 10.00 compresa)	Fr.	95.–
f) Le tariffe per condizioni particolari sono definite come segue:		
– A partire dal terzo appuntamento è percepita una sopratassa di	Fr.	20.–
– Invio di una diffida per mancato pagamento della tassa	Fr.	20.–
– Multa per appuntamenti mancati	Fr.	50.–

Art. 8 – Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 7.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC). Per gli impianti non conformi la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt, il controllore ordina i provvedimenti necessari e dopo 30 giorni provvede ad un controllo supplementare.

3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento a sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt.
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 7, come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 9 – Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

– Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento	Fr. 200.–
– Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto	Fr. 150.–
– Tassa di messa fuori esercizio forzata	Fr. 350.–
– Tassa per mancata presenza durante l'esecuzione	Fr. 150.–
– Tariffa oraria per altre prestazioni	Fr/h 150.–

Art. 10 – Debitore

1. Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.
2. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio o dal controllore contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione dell'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 11 - Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale sull'organizzazione e le tasse per i controlli degli impianti a combustione del 1. settembre 2013.

Art. 12 - Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

Art. 13 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Simona Zinniker

Il Segretario:

Davide Vassalli

**Adottata con risoluzione municipale no. 1561 del 14 settembre 2015.
Pubblicata all'albo comunale dal 18 settembre 2015 al 18 ottobre 2015.**

6592 S. Antonino, 18 settembre 2015